



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Ottobre / Dicembre 2013



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

elaborazione testi

Eliana ROMEO

coordinamento

Italia ROSCITANO



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nell'ultimo trimestre del 2013, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

Reggio Calabria, 08 gennaio 2014



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 21 ottobre 2013.....pag. 7

“Lede la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza la L. r. Liguria n. 23 del 2011 nella parte in cui dispone che, in attesa dell’adozione dei nuovi criteri per l’assegnazione posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, continuino ad applicarsi i criteri regionali previgenti, in violazione della normativa statale.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 23 ottobre 2013.....pag. 9

“I finanziamenti statali a destinazione vincolata, in materie di competenza regionale residuale o concorrente, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali.

È pertanto illegittimo il d.l. n. 83 del 2012 nella parte in cui prevede l’istituzione di un Fondo statale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione di quelli esistenti.

In via consequenziale è illegittima la disposizione del medesimo decreto che individua le modalità di definizione dei criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 259 del 4 novembre 2013.....pag. 12

“Illegittima la L. r. Umbria n. 16 del 2012, nelle parti in cui consente alla Giunta regionale di:

- attribuire alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata posizioni preferenziali per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali;
- affidare in via prioritaria contratti di cottimo fiduciario alle predette imprese.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 272 del 6 novembre 2013.....pag. 16

“Illegittima la L. r. Molise n. 18 del 2012, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale per i quali non è prevista l’approvazione regionale.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 20 novembre 2013.....pag. 19

“Illegittima la L. r. Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui subordina la facoltà della Giunta regionale di procedere a nuove assunzioni unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, senza tener conto dei limiti posti dalla normativa statale”.

Sentenza Corte Costituzionale n. 299 del 2 dicembre 2013.....pag. 21

“E’ incostituzionale, per violazione della normativa europea in materia di aiuti di stato, l’art. 1 della L.r. Abruzzo n. 69 del 2012 che attribuisce un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di 5,5 milioni di euro, senza notificare il progetto di legge alla Commissione europea, affinché questa ne valuti la compatibilità con il diritto dell’Unione.”

“Sono illegittimi, in via consequenziale, i restanti due articoli della L. r. Abruzzo n. 69 del 2012, che indicano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l’entrata in vigore della legge.”

“E’ illegittima, in via consequenziale la disposizione della L. r. Abruzzo n. 33 del 2013, che si propone di fornire un’interpretazione autentica all’ art. 1 della L. r. n. 69 del 2012.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 309 del 10 dicembre 2013.....pag. 25

“La Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012 lede la competenza esclusiva statale in materia di difesa nelle parti in cui:

- incide sul servizio civile nazionale, assegnando ad esso le finalità perseguite dalla legislazione provinciale;
- dispone che ai volontari del servizio civile nazionale spetti l’assegno per il servizio civile;
- include i volontari del servizio civile nazionale fra i soggetti ai quali devono garantirsi le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio infortuni e la responsabilità civile;
- prevede, in presenza di dati requisiti, la retribuzione quali prestatori di lavoro occasionale anche dei volontari del servizio civile nazionale.”

“E’ irragionevole la norma della L. p. n. 19 del 2012 che subordina la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.”



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 21 ottobre 2013

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Materia: commercio; tutela della concorrenza

Norme impugnate: art. 51, c. 1°, della L. r. Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 del 2013 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, c.1, della L. r. Liguria n. 23 del 2011, nella parte in cui dispone che, in attesa dell’adozione dei nuovi criteri per l’assegnazione posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, continuino ad applicarsi i criteri regionali previgenti, in violazione della normativa statale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 51, c. 1, della legge regionale in esame prevede che, in attesa dell’adozione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale ai sensi dell’intesa in sede di Conferenza unificata, come stabilito dall’art. 17 della stessa legge regionale), continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti.

Il ricorrente ha impugnato tale disposizione in riferimento all’**art. 117, c. 1 e 2, lett. e), Cost.**, ritenendo che i criteri regionali applicabili nelle more della nuova disciplina violino i principi comunitari posti a tutela della concorrenza di libertà di stabilimento e di parità di trattamento tra i partecipanti, imponendo di tener conto, nel rilascio dell’autorizzazione, del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera e, a parità di anzianità di presenze, della complessiva anzianità maturata quale risultante dal registro delle imprese. Ciò produrrebbe l’effetto di limitare l’accesso di nuovi soggetti all’esercizio dell’attività commerciale, e la conseguente violazione dell’art. 12 della direttiva n.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).

La Corte Costituzionale evidenzia che la direttiva n. 2006/123/CE – pur essendo prioritariamente finalizzata alla liberalizzazione delle attività economiche – consente di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso in cui questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

Tale possibilità è sancita, con riguardo specifico alla regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, dall'**art. 70, c. 5**, del decreto di attuazione della direttiva (d.lgs. n. 59 del 2010) .

Lo stesso art. 70, c. 5, sancisce che, attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime.

La norma regionale in esame, nel prevedere al di fuori di ogni procedimento partecipativo la temporanea applicazione dei criteri regionali previgenti, viola la summenzionata norma statale ed è illegittima ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. e) Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Tale conclusione è confermata dalla circostanza che in data 5 luglio 2012 sia intervenuta l'intesa in sede di Conferenza unificata “in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, in un contesto dunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Rimane assorbito l'ulteriore profilo di censura.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Liguria n. 23/2011;**
- **D.lgs. n. 59/2010;**
- **Direttiva 2006/123/CE.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 23 ottobre 2013

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Materia: ordinamento sportivo; finanziamenti statali a destinazione vincolata

Norme impugnate: art. 53, c. 1°, lett. b), e art. 64, c. 1° e 2°, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dall’art.1, c. 1°, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 2013 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, c.1, che prevede l’istituzione di un Fondo statale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione di quelli esistenti;
- 2) l’illegittimità, in via consequenziale, dell’art. 64, c. 2, che individua le modalità di definizione dei criteri per l’erogazione delle risorse del Fondo;
- 3) l’inammissibilità della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 53, c.1, che è stato abrogato successivamente alla proposizione del ricorso e non ha ricevuto alcuna applicazione durante il periodo di vigenza.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il primo comma dell’art. 64 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti.

Secondo la Regione Veneto, l’**art. 119 Cost.** inibirebbe allo Stato di prevedere l’istituzione di fondi vincolati nelle materie di competenza regionale, individuate, nella specie, in quelle del “governo del territorio” e dell’ “ordinamento sportivo”.

La difesa erariale sostiene, invece, che l’intervento finanziario previsto dalla norma censurata sia conforme all’art. 119, c. 5, Cost., secondo cui è consentita allo Stato la destinazione di risorse aggiuntive agli enti locali per l’effettuazione di interventi speciali volti, fra l’altro, alla rimozione degli esistenti squilibri economici e sociali.

La Corte Costituzionale anzitutto chiarisce che la destinazione del fondo in questione – essendo finalizzato allo “sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione” e non



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

all'attività sportiva agonistica – rientra nell'ambito di competenza concorrente dell' "ordinamento sportivo" di cui all'art. 117, c. 3, Cost.

Ciò premesso, **la Corte richiama la precedente giurisprudenza costituzionale in materia, che esclude la possibilità per il legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati.**

Tale divieto, insito nell'art. 119 Cost., trova il proprio fondamento nell'idoneità di tali misure a divenire "strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza" (sentenza n. 168 del 2008).

La norma censurata, attribuendo al fondo una finalizzazione "specificata e puntuale", viola il summenzionato divieto.

Essa, peraltro, non individua né uno specifico ambito territoriale di localizzazione dell'intervento, né particolari categorie svantaggiate destinatarie dello stesso, rivolgendosi ad un' ampia e tendenzialmente indifferenziata platea di soggetti beneficiari.

Alla luce di tali osservazioni, non trova alcun riscontro la circostanza allegata dalla difesa erariale, secondo cui la normativa censurata sarebbe finalizzata al riequilibrio di situazioni altrimenti svantaggiate.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 64.

- 2) Il secondo comma dell' art. 64 prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo siano definiti attraverso un decreto avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata Stato Regioni.

Per il ricorrente, tale decreto, al di là dell'autoqualificazione, avrebbe natura regolamentare, con conseguente violazione dell'**art. 117, c. 6, Cost.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sarebbe, altresì, violato il **principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.**, in quanto non sarebbe previsto alcun reale coinvolgimento regionale nella definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del fondo.

La Corte Costituzionale – prescindendo dalle specifiche censure prospettate dalla Regione ricorrente – dichiara l'incostituzionalità del secondo comma per la sue evidente subordinazione al primo comma, trattandosi di una disposizione destinata ad operare esclusivamente in funzione della precedente.

- 3) L'art. 53, c. 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012 è stato censurato nella parte in cui introduce modifiche all' art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Quest'ultimo articolo è stato abrogato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012; esso, peraltro, è sostanzialmente riproduttivo dell'art. 23-*bis* del d. l. n. 112 del 2008, abrogato con il d.P.R. n. 113 del 2011 a seguito dell'esito di un referendum popolare.

Secondo la Regione Veneto, il legislatore statale con la disposizione censurata avrebbe violato gli **artt. 75 e 136 Cost.**

Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 34, c. 24, del d.l. n. 179 del 2012.

Essa non ha ricevuto alcuna applicazione durante il periodo di vigenza, sicché la Corte Costituzionale ha dichiarato la relativa questione di legittimità inammissibile.

➤ **Riferimenti:**

- **D. l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012;**
- **D. l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;**
- **D. l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;**
- **D. l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012;**
- **D.P.R. n. 113/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 168/2008;**
- **Rassegna stampa: “Congelati dalla Consulta i fondi statali allo sport”(fonte:“Il Piccolo”del 10/11/2013).**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 259 del 4 novembre 2013

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013

Materia: interventi a sostegno delle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata; appalti pubblici; tutela della concorrenza;

Norme impugnate: art. 10, c. 1° e 2°, della L. r. Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 259 del 2013 ha dichiarato:

- 1) l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, c.1, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, c.1, limitatamente alla parte in cui consente alla Giunta regionale di attribuire alle predette imprese posizioni preferenziali nei bandi per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, c.2, ai sensi del quale le misure adottate dalla Giunta regionale a sostegno delle imprese vittime dei reati di mafia e di criminalità organizzata possono consistere anche nell’affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 10, c. 1, della L. r. Umbria n. 16 del 2012, consente alla Giunta regionale di adottare – nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d’attuazione – “misure e criteri” per attribuire alle imprese, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, “posizioni preferenziali” nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando, altresì, i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.

La disposizione in esame si propone la finalità di porre in essere interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

organizzata, per tali dovendosi intendere le imprese “che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* del codice penale purché il fatto delittuoso sia stato tempestivamente denunciato e riscontrato in sede giudiziale” (art. 10, c. 3, della L. r. n. 16 del 2012).

Essa è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’**art. 117, c.2, lett. e), Cost.** e all’**art. 4, c.3, del d.lgs. n.163 del 2006** (Codice dei contratti), perché ritenuta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

La Corte Costituzionale si sofferma, anzitutto, sulla parte della disposizione che concerne l’individuazione di misure e criteri per l’attribuzione di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici.

Essa trova il proprio fondamento nell’art. 12 della Legge n. 241 del 1990, secondo cui “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Per la Consulta, i finanziamenti pubblici a sostegno delle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata attengono alla realtà produttiva regionale e non incidono su aspetti inerenti alla tutela della concorrenza.

Conseguentemente, il ricorso avente per oggetto l’attribuzione di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici è inammissibile in quanto invoca parametri non pertinenti ed è privo di supporto argomentativo.

- 2) **Il primo comma dell’art. 10 è, invece, illegittimo nella parte in cui consente alla Giunta di adottare misure e criteri per l’attribuzione alle imprese di posizioni preferenziali nei bandi “per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali”.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per la giurisprudenza costituzionale, l'intera disciplina statale delle procedure ad evidenza pubblica mira a garantire il rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (fra le altre, sentenze n. 28 del 2013 e n. 339 del 2011).

La norma censurata – pur richiamando il rispetto del Codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione contenuto nell'incipit della norma stessa – non si conforma alla disciplina statale e, più precisamente, all'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella statale, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e alla selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione.

Il criterio preferenziale introdotto dalla norma in esame, dunque, altera la libertà di concorrenza, incidendo in una materia di competenza esclusiva statale.

3) **È del pari illegittimo il secondo comma dell'art. 10, anch'esso lesivo della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.**

Esso prevede che le misure adottate dalla Giunta regionale a sostegno delle imprese vittime dei reati di mafia e di criminalità organizzata possano consistere anche nell'affidamento "in via prioritaria" di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e ss. del Codice dei contratti.

Il carattere generico e ambiguo della disposizione la rende poco coerente con le stesse norme statali richiamate e, segnatamente con l'art. 125, c. 8, del Codice dei contratti, ai sensi del quale l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento in via prioritaria.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Umbria n. 16/2012;**
- **D.lgs. n.163/2006;**
- **Legge n. 241/1990;**
- **Sent. Corte Cost. n. 28/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 339/2011;**
- **Rassegna stampa: “L’Umbria premia con gli appalti le imprese vittime di mafia: stop della Consulta”(fonte: Il sole 24 ore del 08/11/2013).**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 272 del 6 novembre 2013

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013

Materia: edilizia e urbanistica; governo del territorio;

Norme impugnate: art. 1 della L. r. Molise 7 agosto 2012, n. 18, recante “Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti”; art. 1, c. 3°, della L. r. Molise 2 gennaio 2013, n. 1, recante “Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2013 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 1, della L. r. n. 18 del 2012, nel testo previgente all’aggiunta del comma 1-*bis*, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale per i quali non è prevista l’approvazione regionale;
- 2) l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, c. 2, della L.r. n. 18 del 2012, per carenza di motivazione;
- 3) l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, c. 3, della L. r. n. 1 del 2013, in quanto la censura attiene agli effetti dell’art. 1, c. 2, della L. r. n.18 del 2012, (che non è stato validamente impugnato con il primo ricorso).

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 1, c. 1, della L. r. Molise n. 18 del 2012 attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore.

Per il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l’**art. 117, c. 3, Cost.**, per violazione di un principio fondamentale (art. 24, c. 2, della L. n. 47 del 1985) elaborato dallo Stato nella materia di competenza concorrente del “governo del territorio”.

Il primo comma dell’art. 1 è stato integrato dall’art. 1, c. 3, della L. r. Molise n. 1 del 2013, che ha introdotto il c. 1-*bis*.

La disposizione, nella versione precedente all’integrazione, è illegittima.

Non vi è dubbio, infatti, che i settori dell’edilizia e dell’urbanistica rientrino nella materia di competenza concorrente del “governo del territorio” e che in tale



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

ambito le Regioni siano tenute a rispettare i principi fondamentali elaborati dallo Stato.

Fra questi vi è l'**art. 24, c. 2, della L. n. 47 del 1985**, che prevede che gli strumenti attuativi di strumenti urbanistici generali non siano soggetti ad approvazione regionale (salvo che si tratti di aree e di ambienti territoriali di interesse regionale), ma debbano comunque essere trasmessi dai Comuni alle Regioni per eventuali osservazioni, su cui l'ente locale è tenuto ad esprimersi con motivazioni puntuali.

Tale obbligo, previsto quale “contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale” è inderogabile per le Regioni.

- 2) L'art. 1 della L. r. n. 18 del 2012 è stato censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella sua interezza, ciononostante dalla motivazione del ricorso emerge chiaramente che le censure siano argomentate solo in relazione al primo comma.

Il ricorrente non si sofferma in alcun modo sul contenuto del secondo comma, né sugli effetti delle abrogazioni che esso dispone (sono abrogati: l'art. 20 della L. r. n. 17 del 1985 e l'art. 4, c. 6, 7 e 8, della L. r. n. 7 del 1973) .

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 2, della L.r. n. 18 del 2012 è, dunque, inammissibile.

- 3) L'art. 1, c. 3, della L. r. Molise n. 1 del 2013 introduce il comma 1-*bis* all'art. 1 della L. r. n. 18 del 2012. Ai sensi di tale comma, i Comuni:
- sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente;
 - devono esprimersi con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni della Regione.

Con successivo ricorso, anche tale disposizione è stata censurata dal Governo, nella parte in cui non prevede l'obbligo di trasmissione alla Regione degli strumenti attuativi comunali non conformi o adottati in variante allo strumento



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

urbanistico generale, per i quali non è più richiesta l'approvazione regionale per effetto dell' art. 1, c. 2, della L. r. n. 18 del 2012 (che ha abrogato l'art. 4, c. 6, della L. r. n. 7 del 1973).

Tale questione di legittimità è inammissibile.

La Corte Costituzionale osserva che l'art. 1, c. 3, della L. r. Molise n. 1 del 2013 si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per cui il diritto sopravvenuto ha assicurato il rispetto del principio fondamentale statale di cui al citato art. 24, c. 2, della L. n.47 del 1985.

Il ricorrente lamenta, invece, la perdurante violazione del principio statale in relazione agli effetti dell'abrogazione operata dall'art. 1, c. 2, della L. r. n.18 del 2012, che non è stato validamente impugnato con il primo ricorso.

La censura rivolta nei confronti della norma sopravvenuta risulta, pertanto, tardiva.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Molise n. 18/2012;**
- **L. r. Molise n. 1/2013;**
- **L. r. Molise n. 17/1985;**
- **L. r. Molise n. 7/1973;**
- **L. n. 47/1985;**
- **Rassegna stampa: “La Consulta boccia la legge regionale del Molise: I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, devono essere trasmessi dai Comuni alla Regione”(fonte: www.gazzettaamministrativa.it del 18/11/2013).**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 20 novembre 2013

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013

Materia: amministrazione pubblica; impiego pubblico

Norme impugnate: art. 1, c. 30°, della L. r. Molise 1 febbraio 2011, n. 2, recante “Legge finanziaria regionale 2011”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 2013 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 30, della L. r. Molise n. 2 del 2011, che subordina la facoltà della Giunta regionale di procedere a nuove assunzioni unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, senza tener conto dei limiti posti dalla normativa statale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 1, c. 30, della L. r. Molise n. 2 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il potere di indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione sia del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; sia delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente.

Esso dispone che il numero dei posti da ricoprire non debba superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.

Il ricorrente lamenta la violazione del principio fondamentale della finanza pubblica sancito all’art. 14, c. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Tale disposizione, che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, vieta l’assunzione del personale “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” a quegli enti in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40%¹ delle spese correnti. Per tutti gli altri enti,

¹ Tale quota è stata innalzata al 50%, in seguito alle successive modifiche intervenute sull’art. 76, c. 7, del d.l. n. 112 del 2008.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

l'assunzione di personale è consentita nella misura del 20%² della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

La Corte Costituzionale chiarisce che l'**art. 76, c. 7, del d.l. n. 112 del 2008** – così come novellato dall'art. 14, c. 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, c.10, del decreto-legge n. 16 del 2012) – costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ispirato all'esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna.

La norma censurata, subordinando la facoltà della Giunta regionale di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, viola il summenzionato principio fondamentale statale.

Essa è pertanto illegittima ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost..

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Molise n. 2/2011;**
- **D.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010;**
- **D.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008;**
- **D.l. n. 16/2012, convertito con modificazioni in L. n. 44/2012.**

² Tale quota è stata innalzata al 40%, in seguito alle successive modifiche intervenute sull'art. 76, c. 7, del d.l. n. 112 del 2008.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 299 del 2 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013

Materia: aeroporti; tutela della concorrenza;

Norme impugnate: artt. 1 e 2 della L. r. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, recante "Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo"

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 del 2013 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità dell'art. 1 della L. r. n. 69 del 2012, che attribuisce un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di 5,5 milioni di euro, senza notificare il progetto di legge alla Commissione europea, affinché questa ne valuti la compatibilità con il diritto dell'Unione;
- 2) l'illegittimità, in via consequenziale dell'art. 2 della L. r. n. 69 del 2012, che indica la copertura finanziaria della legge;
- 3) l'illegittimità, in via consequenziale dell'art. 3 della L. r. n. 69 del 2012, che indica l'entrata in vigore della legge;
- 4) l'illegittimità, in via consequenziale dell'art. 2 della L. r. n. 33 del 2013, che si propone di fornire un'interpretazione autentica all' art. 1 della L. r. n. 69 del 2012.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 1 della L. r. Abruzzo n. 69 del 2012 dispone il finanziamento da parte della Regione di interventi per complessivi 5,5 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo.

Il ricorrente lamenta la violazione degli **artt. 107 e 108 TFUE** in materia di aiuti di stato.

Il finanziamento non sarebbe stato sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea e si porrebbe in contrasto con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e idoneo a favorire la Società abruzzese gestione aeroporto (S.A.G.A.) s.p.a., su un mercato rilevante per l'Unione europea (lo scalo internazionale dell'aeroporto di Pescara).

Verrebbe altresì violato l'**art. 117, c. 2, lett. e), Cost.**, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale sintetizza i requisiti costitutivi della nozione di “aiuto di stato” individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria:

- a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
- b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri;
- c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08);
- d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”).

La Consulta chiarisce, inoltre, che **il compito del giudice nazionale è solo quello di accertare l’avvenuta notifica dell’aiuto alla Commissione europea, a cui spetta in via esclusiva, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.**

Ai sensi dell’art. 45, c. 1, della legge n. 234 del 2012, le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato, contestualmente devono trasmettere una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

L’art. 1 della legge regionale in esame ha previsto un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, senza effettuare alcuna preventiva notifica alla Commissione europea (in violazione dell’ art. 108, par. 3, TFUE), né alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee (in violazione dell’art. 45, c. 1, della legge n. 234 del 2012).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

È di tutta evidenza che l'ammontare dell'agevolazione attribuita all'aeroporto d'Abruzzo (5,5 milioni di euro) risulta superiore al tetto massimo complessivo di euro 200.000,00 in tre esercizi finanziari, entro cui l'intervento può essere qualificato come "de minimis" e dunque essere sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

Alla luce delle considerazioni su esposte la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 1 della L. r. Abruzzo n. 69 del 2012 costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art.117, c.1, Cost. e con l'art. 108, par. 3, TFUE.

Rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate dal ricorrente in riferimento all'art. 117, c.2, lett. e), Cost..

- 2) L'art. 2 della L. r. Abruzzo n. 69 del 2012 determina la copertura finanziaria della legge.

Esso è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante rinvio alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che tuttavia circoscrive l'impugnativa al solo art.1.

La Corte Costituzionale ha, pertanto, dichiarato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente inammissibile.

Ciononostante, è di tutta evidenza l'inscindibile connessione esistente tra l'art. 1, dichiarato incostituzionale, e l'art. 2, afferente alla sua copertura economica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche quest'ultimo deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

- 3) **Analogamente, l'illegittimità in via consequenziale si riflette anche sul successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della legge.**

- 4) Successivamente all'instaurazione del giudizio in esame è intervenuto l'art. 2 della L. r. Abruzzo n. 33 del 2013, secondo cui l'art. 1 della L. r. n. 69 del 2012 "si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L. R. n. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione della Commissione n. 98/337/CE, del 21 giugno 1998, (Decisione della Commissione



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

europea relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda), per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei”.

A giudizio della Corte, la disposizione sopravvenuta non è idonea a eliminare eventuali incertezze interpretative, chiarendo il senso della norma preesistente o imponendo una delle possibili varianti di senso compatibili con il suo tenore letterale (sentenza n. 397 del 1994).

Nonostante la qualificazione che il legislatore regionale le attribuisce, essa non può considerarsi norma di interpretazione autentica, poiché essa presenta un contenuto innovativo rispetto alla disposizione interpretata.

Peraltro, il richiamo ad una decisione della Commissione europea, avente ad oggetto una fattispecie di aiuto di Stato superiore alla soglia “de minimis”, contraddice implicitamente gli assunti della difesa regionale, che si basa essenzialmente sulla non ascrivibilità della sovvenzione in esame alla categoria degli aiuti incompatibili.

La norma sopravvenuta non è soddisfattiva dell'interesse del ricorrente, ma è anche essa illegittima in via consequenziale, in ragione della stretta connessione con la norma impugnata.

➤ Riferimenti:

- L. r. Abruzzo n. 69/2012;
- L. r. Abruzzo n. 33/2013;
- L. r. Abruzzo n. 57/2001;
- L. n. 234/2012;
- L. n. 87/1953;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- Sent. Corte Cost. n. 397/1994;
- Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08;
- Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006, del 15/12/2006;
- Decisione della Commissione europea n. 98/337/CE del 21/06/1998.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 309 del 10 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013

Materia: volontariato; servizio civile volontario;

Norme impugnate: artt. 3, c. 1°, lett. a), 6, c. 5°, 6° e 9°, e 15, c. 1°, lett. b) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012 n. 19, recante “Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 del 2013 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c.1, lett. a), in quanto esso incide sul servizio civile nazionale, assegnando ad esso le finalità perseguite dalla legislazione provinciale;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 9, che dispone che ai volontari del servizio civile nazionale spetti l’assegno per il servizio civile;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 6, nella parte in cui include i volontari del servizio civile nazionale fra i soggetti ai quali devono garantirsi le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio infortuni e la responsabilità civile;
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 5, limitatamente alla parte in cui prevede, in presenza di dati requisiti, la retribuzione quali prestatori di lavoro occasionale anche dei volontari del servizio civile nazionale;
- 5) l’inammissibilità della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 6, c. 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, e 117, c. 2, lett. l) Cost.;
- 6) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c.1, lett. b), nella parte in cui subordina la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato alcune disposizioni della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012 per violazione degli **artt. 2, 3, 23, 52, c. 1°, 117, c. 2°, lett. d) e l), e 3°, Cost.**

Preliminarmente, la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione – sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano – di **inammissibilità delle questioni di costituzionalità promosse con riferimento agli artt. 2 e 117, c. 2, lett. l), Cost.**

Tali parametri di giudizio sono inammissibili in quanto non individuati, neanche in via generale nella delibera governativa di impugnazione del Consiglio dei ministri.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- 1) L'art. 3, c. 1, lett. a), della legge provinciale in esame prevede che anche il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, al pari del servizio civile provinciale, realizzi le finalità indicate nell'art. 1³.

Per il ricorrente, la disciplina del servizio civile nazionale rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'**art. 52 Cost.**, ascrivibile alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'**art. 117, c. 2, lett. d), Cost.**

La Corte accoglie tale ricostruzione, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 164 del 1985), pur precisando che ciò non significa che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono il servizio civile nazionale ricada nella competenza statale.

Infatti, il legislatore, nel disciplinare il servizio civile nazionale, ha allocato le funzioni amministrative tanto a livello centrale, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale.

Le Regioni, dunque, sono direttamente coinvolte nella gestione del servizio civile nazionale, ma non possono incidere sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio (sentenza n. 228 del 2004), né possono rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni, imponendo prescrizioni al legislatore statale.

Regioni e Province autonome possono invece istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, non riconducibile al dovere di difesa (sentenze n. 58 del 2007 e n. 531 del 2005).

³ Ai sensi dell'art. 1 della legge in esame "La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a:

1. valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla società tramite l'accesso ai servizi volontari senza distinzione di età, sesso e di appartenenza culturale o religiosa;
2. offrire ai giovani sia nell'espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l'opportunità di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonché a rafforzare il loro senso di responsabilità per il bene comune della nostra società;
3. offrire alle persone adulte di ogni età le condizioni per mettere a disposizione della comunità le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti;
4. promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessità e le esigenze della collettività, con particolare riguardo alle fasce più deboli e svantaggiate della società;
5. incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarietà nonché forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi;
6. promuovere lo sviluppo sostenibile della società sia a livello provinciale che globale."



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La norma provinciale in esame incide sul servizio civile nazionale, assegnando ad esso le finalità perseguite dalla legislazione provinciale e assimilandolo al servizio civile provinciale.

Ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge provinciale, nella parte in cui prevede che le finalità indicate nell'art. 1 possano essere realizzate anche tramite il servizio civile nazionale, per violazione degli **artt. 52 e 117, c.2, lett. d), Cost.**

- 2) L'art. 6, c. 9, chiarisce che ai volontari del servizio civile nazionale "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" spetta l'assegno per il servizio civile previsto all'art. 9, c. 2, del d.lgs. n.77 del 2002, comprese le eventuali indennità, mentre non spetta loro il rimborso spese.

Tale disposizione si riferisce esclusivamente al servizio svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001.

La norma è, dunque, strettamente connessa al citato art. 3, c.1, lett. a) ed è conseguentemente illegittima.

- 3) L'art. 6, c. 6, prevede che ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 3, c. 1, lettere a), b) e c), siano garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio infortuni e la responsabilità civile.

In ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, c.1, lett. a), deve essere dichiarato illegittimo anche l'art. 6, c. 6, nella parte in cui si riferisce anche alle ipotesi in cui il servizio sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001.

Sono assorbiti gli altri profili di censura sollevati dal ricorrente.

- 4) L'art. 6, c. 5, prevede che, ove sussistano i requisiti, i volontari e le volontarie vengano retribuiti con le modalità previste dagli artt. 70 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, così sostanzialmente qualificando il servizio prestato dai volontari quale prestazione di lavoro di natura occasionale.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per le considerazioni esposte ai punti precedenti, è fondata la questione relativa al comma 5 dell'art. 6, nella parte in cui si riferisce anche alle ipotesi in cui il servizio sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001.

- 5) Sono, invece, inammissibili le altre censure prospettate dal ricorrente, secondo cui l'art. 6, c.5, violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'**art. 117, c. 2, lett. 1), Cost.**; il principio di gratuità dell'attività di volontariato che trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà sociale di cui all'**art. 2 Cost.** e il principio di uguaglianza sancito all'**art. 3 Cost.** (per il ricorrente la norma provinciale riserverebbe un trattamento economico più favorevole per i volontari del servizio civile provinciale rispetto a coloro che svolgono altre attività di volontariato).

L'inammissibilità delle censure sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, c. 2, lett. 1), Cost., deriva, come premesso, dall'assenza nella deliberazione del Consiglio dei ministri di qualsivoglia indicazione dei suddetti parametri costituzionali.

Con riferimento all'art. 3 Cost., l'Avvocatura dello Stato si limita a richiamare i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992 senza in alcun modo far riferimento alle ragioni per le quali tali principi dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge provinciale impugnata.

In particolare, il ricorrente non si preoccupa di distinguere fra servizio civile provinciale volontario, servizio sociale volontario e servizio estivo volontario.

Il ricorso in riferimento all'art. 3 Cost. è, dunque, inammissibile per insufficienza della motivazione.

- 6) L'art. 15, c. 1, lett. b), è stato impugnato per contrasto con l'**art. 3 Cost.**, nella parte in cui esclude che possano prestare il servizio civile provinciale gli



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, ai quali invece il testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) garantirebbe parità di trattamento.

La Corte Costituzionale chiarisce che il legislatore può dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari nel nostro Paese, ma non può discriminare gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 306 del 2008), né nell'esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione.

Le prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività rappresentano la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale e la partecipazione a tale forme di solidarietà deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale.

Per tale ragione, è irragionevole (e dunque in contrasto con l'art. 3 Cost.) la norma che subordina la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea.

➤ **Riferimenti:**

- **L. p. Bolzano n. 19/2012;**
- **Legge n. 64/2001;**
- **D.lgs. n.77/2002;**
- **D.lgs. n. 276/2003;**
- **D.lgs. n. 286/1998;**
- **Sent. Corte Cost. n. 164/1985;**
- **Sent. Corte Cost. n. 228/2004;**
- **Sent. Corte Cost. n. 58/2007;**
- **Sent. Corte Cost. n. 531/2005;**
- **Sent. Corte Cost. n. 75/1992;**
- **Sent. Corte Cost. n. 306 del 2008.**